

**RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R.24 novembre 1971, N.1199. (presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze)**

Il sottoscritto Frisone Stefano, in qualità di vicepresidente e legale rappresentante del Comitato Nazionale Ricevitori (CONARI), giusto atto costitutivo del 19 febbraio 2002, con sede in Latina Corso Repubblica 70 , elettivamente domiciliato in Corso Repubblica 70 Latina, ai fine del presente atto,

**RICORRENTE CONTRO**

L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) con sede in Roma alla Piazza Mastai n.11, nella persona del Direttore Generale dottor Giorgio Tino,

**nonche' nei confronti dei contro interessati:**

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), Area Produzione Entrate - Ufficio Concorsi Pronostici- con sede in Roma in via Flaminia Nuova, n.830;
- Di Sisal Spa con sede in Milano in via Alessio di Tocqueville, n.13;
- Del Consorzio Lottomatica Giochi Sportivi con sede in Roma, via Mosca 45;
- Di Snai spa con sede a Porcari (Lucca) in via G.Puccini, n.2/f;

**Per l'annullamento del Decreto emanato dal Direttore Generale di AAMS, in data 10/04/2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 15/04/2003.**

In premessa si espone:

Che tutti i soci del CONARI - qui rappresentati dal ricorrente-, alla data di emanazione del decreto in ricorso, erano tutti concessionari del Coni per la vendita dei giochi a pronostici sotto riserva Coni;

\*Che con la delibera della Giunta Esecutiva del Coni n.486 del 29 Aprile 1997 venivano regolamentati, tra l'altro, le modalità di accesso alla concessione, la sua durata quadriennale e la distanza minima di 250 metri tra due concessionari Coni;

\*Che Il piano di AAMS per il rilancio dei giochi Coni, presentato alla stampa -unitariamente da AAMS, CONI e Ministero delle Finanze- il 25/03/2003 prevedeva la partenza per l'anno 2003/2004 con i soli concessionari Coni con la conservazione dei diritti acquisiti nella prassi cinquantennale e con la delibera 486/97 già citata;

\*Che nessuna delibera successiva e' intervenuta a modificare le regole e i rapporti stabiliti dalla 486/97, e che nessuna comunicazione valida e' stata inviata dal Coni ai suoi concessionari notificante la presunta variazione contrattuale a cui fa riferimento la AAMS nei provvedimenti emanati;

\*Che e' stata fatta formale diffida ad AAMS, e in solido all'Ente Coni, a proseguire nell'attuazione di quanto previsto dal decreto di AAMS del 10/04/2003 e degli altri provvedimenti connessi per gli enormi danni che ne sarebbero derivati ai concessionari Coni in termini di redditività e professionalità, già fortemente in crisi.

**IN FATTO E DIRITTO SI ESPONE CHE:**

a- Il decreto oggetto presente ricorso è illegittimo in quanto non sono stati emanati i decreti previsti dal D.L. 8-7-2002 n. 138 di cui si riporta uno stralcio:

**Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate**

(G.U. 8 luglio 2002, n. 158 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 agosto 2002, n. 178 - G.U. 10 agosto 2002, n. 187, S.O. - entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione)

(*omissis*)

**Art. 4 (Unificazione delle competenze in materia di giochi)**

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalità del predetto trasferimento.

(...omissis...)

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo.

(omissis)

assumendosi, invece, da parte di AAMS, a titolo giuridicamente valido e giustificativo per l'emanazione di provvedimenti in materia di giochi, la lettera congiunta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e di quello per i Beni e le attività Culturali del 2 agosto 2002, prot.3-13590-UCL, come dichiarato nel disciplinare (Coni/AAMS) del 6/11/2002.

b- AAMS non ha nessun titolo giuridico o di competenza per imporre, in materia di giochi, obblighi finanziari a carico di soggetti a lei terzi, prerogativa, questa, esclusiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 133/99 di seguito riportato:

L. 13-5-1999 n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

(G.U. 17 maggio 1999, n. 113, S.O.)

Art. 16(Giochi)

1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

(omesso il resto)

c- La Gestione e l'Organizzazione dei giochi, comunque queste vengano esercitate, direttamente o attraverso altri operatori del gestore comunque denominati, e per le quali è già previsto dalla legge un adeguato corrispettivo, non può implicare per i ricevitori oneri finanziari aggiuntivi nei confronti di eventuali operatori, providers o concessionari esterni ma facenti comunque capo al gestore del gioco o del concorso: questi sono cioè parte integrante della gestione -per la quale è già previsto un adeguato compenso-, così come si evince dalla lettura dell'art.23 del D.P.R. 18/4/1951, n.581 di seguito riportato:

D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581:

Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco. (G.U. 31 luglio 1951, n. 173)

Art. 23 - Agli effetti del presente regolamento deve intendersi per gestore la persona fisica o giuridica che provvede con propria organizzazione allo svolgimento delle operazioni del giuoco o del concorso.

Acquistano la qualifica di gestori lo Stato e gli enti indicati nel *decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496*, se assumono direttamente l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco.

d- Per quanto contenuto nella delibera 486/97 - della quale si riportano di seguito alcune parti- AAMS non aveva, e non ha competenza in materia di rilascio di nuove concessioni per i giochi gestiti dal Coni (almeno fino al 30 giugno 2003 come da essa stessa dichiarato in tutti i provvedimenti emanati da detta amministrazione) perchè nessuna delibera del Coni è intervenuta successivamente a modificarne gli obblighi e i diritti dei concessionari (ricevitori) Coni come è dimostrato dalla assenza di qualsiasi comunicazione ufficiale dovuta dal Coni ai suoi concessionari.

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N.486 DEL 29 APRILE 1997

Art.2- Attribuzioni dell'Ente.

L'Ente Gestore entro il 31/12 di ogni anno:

- a) Individua per ogni Divisione di Zona il contingente di nuove concessioni di totoricevitoria da assegnare per la successiva stagione di concorsi,
- b) Determina i limiti di produttività'.

L'Ente Gestore in ordine ai punti a) e b) dà comunicazione alle Commissioni di Zona.

#### **Art.9 - Condizioni Oggettive e Soggettive**

Per le concessioni di totoricevitorie, la distanza minima indispensabile perche' possa intraprendersi una istruttoria è di metri 250 dalla più vicina totoricevitoria.

Le concessioni potranno essere disposte in favore di persone fisiche che negli ultimi tre anni non abbiano rinunciato alla concessione di una totoricevitoria.

(..omissis..)

#### **TITOLO VIII: DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è di quattro anni; per le totoricevitorie di nuova istituzione si intenderà per "anno" l'effettuazione di almeno trenta concorsi nella prima stagione.

La commissione di Zona delibera il rinnovo delle concessioni in scadenza, individuando con provvedimento motivato, ai sensi del presente regolamento, quelle da escludere dal rinnovo medesimo.

d- Infine non può ritenersi, altresì, legittimo l'obbligo imposto ai ricevitori o ad altri richiedenti la concessione, negli allegati 1/2/3 al decreto 10/04/2003, di firmare un contratto oneroso finanziariamente con il provider -nella fase fino al 15/5/2003 di partecipazione al bando- o con il concessionario -nella fase dal 16/5/2003 al 30/6/2003- vincolante per ottenere il rilascio del nulla osta da parte di AAMS per la vendita dei giochi a pronostico sotto riserva Coni: trattasi di una evidente disapplicazione del principio della legalità a cui e' tenuta la Pubblica Amministrazione.

Per quanto esposto si ribadisce la richiesta di annullamento del decreto del 10/4/2003 e nelle more della decisione se ne chiede la sospensione per i gravi pregiudizi economici che l'allargamento della rete di raccolta dei giochi operata da detto decreto sta inducendo su migliaia di totoricevitori Coni che sono in rischio di chiusura di attività.